

A.C.A.D.E.M.O.

Associazione per la Certificazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo degli Esperti in Metodologie dell'Orientamento
Associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

STATUTO

(Allegato "A" all'atto costitutivo del 15 giugno 2026 – artt. 36 ss. Codice civile; Legge 14/1/2013, n. 4; predisposto anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della L. 4/2013)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e natura

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, un'associazione professionale, a carattere professionale e di natura privatistica, fondata su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, denominata "A.C.A.D.E.M.O." (di seguito anche "Associazione").

Nei rapporti istituzionali, formativi, divulgativi e di rappresentanza l'Associazione adotta la denominazione estesa "Associazione per la Certificazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo degli Esperti in Metodologie dell'Orientamento".

L'Associazione ha lo scopo di valorizzare le competenze professionali dei propri associati, di garantire il rispetto delle regole deontologiche e di agevolare la scelta e la tutela degli utenti. Essa è apartitica, aconfessionale e indipendente e non ha finalità di lucro.

Art. 2 – Sede

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Roma, Via Limbiate n. 26/28, CAP 00135.

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente Statuto. L'Associazione è presente sul territorio nazionale, mediante proprie sedi operative o recapiti organizzativi, in almeno tre regioni, e può istituirne ulteriori con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 4 – Quadro normativo e principi

L'Associazione:

- è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, retto dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- opera quale associazione professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in particolare dei suoi articoli 2, 4, 5, 7, 8 e 9;
- non esercita attività riservate alle professioni regolamentate ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
- non adotta denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 4/2013;



- svolge le proprie attività nel rispetto dei diversi ambiti di competenza professionale, senza invadere le competenze riservate per legge;
- non costituisce condizione per l'esercizio della professione di riferimento, che resta libera: né l'iscrizione all'Associazione né l'attestazione da essa rilasciata rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

L'Associazione informa la propria organizzazione a principi di trasparenza, democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e ne assicura l'osservanza.

Art. 5 – Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non persegue finalità di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali.

TITOLO II – PROFESSIONE DI RIFERIMENTO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 6 – Professione di riferimento

L'Associazione si riferisce alla professione non regolamentata dell'Orientatore (professionista dell'orientamento), intesa quale attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 4/2013. Tale professione si esercita nei contesti dell'orientamento scolastico ed educativo, universitario e formativo, professionale e al lavoro.

Le attività professionali di riferimento comprendono, in via esemplificativa: l'accoglienza e l'informazione orientativa, il colloquio di orientamento, le azioni di formazione orientativa, il supporto ai processi decisionali e alla costruzione del progetto personale e professionale, l'accompagnamento nelle transizioni tra percorsi formativi e tra formazione e lavoro, e la progettazione e il monitoraggio di interventi di orientamento. Tali attività non comprendono prestazioni riservate alle professioni regolamentate e sono svolte nel rispetto dei relativi ambiti di competenza.

La professione di riferimento è liberamente esercitabile. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della Legge n. 4/2013, i professionisti indicano e utilizzano, nei titoli e nelle comunicazioni rivolte agli utenti, il riferimento espresso alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 7 – Finalità

L'Associazione persegue finalità di carattere professionale, formativo e culturale, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, operando con l'obiettivo di sostenere, valorizzare e diffondere la cultura dell'Orientamento su tutto il territorio nazionale e di promuovere il ruolo e le competenze professionali degli operatori specializzati nel settore. L'Associazione intende l'orientamento come processo che accompagna la persona lungo l'intero arco della vita nelle scelte formative, accademiche, professionali e di vita, nelle sue diverse dimensioni: orientamento scolastico ed educativo, universitario e formativo, professionale e al lavoro. In particolare l'Associazione promuove:

- lo sviluppo, la qualificazione e la valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono funzioni di orientamento nei contesti scolastici, educativi, socioeducativi, universitari, professionali e nei servizi alla persona e per il lavoro;

- 
- la diffusione e l'applicazione di metodologie, strategie e strumenti di orientamento appropriati ai diversi destinatari e contesti, nel rispetto dei diversi ambiti di competenza professionale;
 - il rafforzamento delle competenze degli operatori già attivi nei contesti scolastici, educativi, socioeducativi, universitari e dei servizi per il lavoro, al fine di valorizzarne il ruolo e aumentarne l'efficacia operativa;
 - il miglioramento della qualità degli interventi di orientamento attraverso l'integrazione tra competenze professionali, contesti di vita e lavoro di rete tra scuola, università, famiglia, operatori, enti, imprese e servizi del territorio;
 - il contributo alla realizzazione del progetto di vita e professionale della persona, con riferimento alla conoscenza di sé, alla maturazione delle competenze decisionali e progettuali, all'accompagnamento nelle transizioni e allo sviluppo dell'autonomia e della partecipazione.

Art. 8 – Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo, intende: favorire il riconoscimento e la qualificazione della figura dell'Orientatore; sviluppare rapporti di collaborazione con istituzioni, università, enti, imprese e altre associazioni; realizzare e sostenere iniziative tecniche, scientifiche, culturali e formative volte alla qualificazione professionale e all'aggiornamento continuo degli associati; partecipare alla definizione e alla diffusione di criteri e standard qualitativi dei servizi di orientamento; promuovere percorsi di formazione continua; diffondere informazioni su opportunità formative, accademiche e lavorative; favorire lo scambio di esperienze e progetti; tutelare e rappresentare gli interessi degli associati presso organismi e istituzioni; promuovere la diffusione della cultura dell'Orientamento attraverso reti e sistemi integrati.

L'Associazione può svolgere attività di natura commerciale, accessorie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 – Soggetto attuatore della formazione

Per la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione delle attività formative e di aggiornamento professionale, l'Associazione individua enti di formazione dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che operano in coerenza con gli indirizzi e gli standard definiti dall'Associazione e nel rispetto di apposita convenzione approvata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può comunque provvedere direttamente alle attività formative.

L'Associazione mantiene in ogni caso le funzioni autonome di indirizzo, definizione degli standard, validazione dei percorsi, gestione dei registri interni, verifica dei requisiti e rilascio delle attestazioni di cui all'articolo 15. L'iscrizione ai percorsi formativi non comporta automaticamente l'acquisizione della qualità di associato, l'iscrizione ai registri interni o il rilascio di attestazioni.

TITOLO III – TUTELA DELL'UTENTE, TRASPARENZA E QUALIFICAZIONE

Art. 10 – Obblighi di trasparenza e informazione

Ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 4/2013, l'Associazione, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito web, garantendone l'accesso al pubblico secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, i seguenti elementi informativi:

- l'atto costitutivo e lo statuto;



- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'Associazione si riferisce;
- la composizione degli organismi deliberativi e i titolari delle cariche sociali;
- la struttura organizzativa dell'Associazione;
- i requisiti per la partecipazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali, all'obbligo di aggiornamento professionale costante e agli strumenti idonei ad accertarne l'effettivo assolvimento, nonché l'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- l'assenza di scopo di lucro.

Poiché l'Associazione autorizza i propri iscritti a utilizzare il riferimento all'iscrizione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, e nel rispetto dell'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, essa assicura altresì la piena conoscibilità dei seguenti ulteriori elementi:

- il codice di condotta, con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni e l'indicazione dell'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari, dotato della necessaria autonomia;
- l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- le sedi dell'Associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'Associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 14.

Il rappresentante legale garantisce la correttezza delle informazioni pubblicate. L'Associazione assicura in ogni tempo la coerenza delle informazioni pubblicate e dei propri atti con i requisiti di legge.

Art. 11 – Codice di condotta e doveri deontologici

L'Associazione adotta un Codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che stabilisce i doveri deontologici e professionali degli associati e degli iscritti ai registri, e ne assicura il rispetto. Il Codice di condotta è approvato dall'Assemblea, pubblicato sul sito e vincolante per tutti gli associati.

Art. 12 – Vigilanza e potere disciplinare

L'Associazione vigila sulla condotta professionale degli associati e degli iscritti ai registri e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione dello Statuto, del Codice di condotta e dei regolamenti interni, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e contraddittorio. L'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari, dotato della necessaria autonomia, è il Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 31, che opera secondo le procedure di cui all'articolo 24 e ai regolamenti interni.

Art. 13 – Formazione permanente e aggiornamento

L'Associazione promuove la formazione permanente dei propri iscritti e predispone strumenti idonei ad accertare l'effettivo e costante assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, nonché a garantire il rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale stabiliti. A tal fine

l'Associazione si avvale della struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente di cui all'articolo 30, operante in forma diretta o indiretta. Le modalità, i contenuti minimi e il sistema dei crediti formativi sono disciplinati dai regolamenti interni.

Art. 14 – Sportello di riferimento per il cittadino-consumatore

L'Associazione istituisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge n. 4/2013, uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti associati, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. Lo sportello può operare anche in modalità telematica.

Art. 15 – Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi

Conseguita l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 4/2013, tenuto dal Ministero competente, l'Associazione può rilasciare ai propri iscritti che ne facciano richiesta, previa le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della medesima legge. L'attestato può riguardare:

- la regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
- i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
- gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
- le garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino-consumatore;
- l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- l'eventuale possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L'attestato riporta nell'intestazione l'indicazione che esso si riferisce ai soli servizi professionali resi dal professionista iscritto. L'attestato non costituisce e non può essere presentato come certificazione di qualità, accreditamento, riconoscimento professionale o titolo abilitante, e non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Esso ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto e in regola con i requisiti, si rinnova a ogni rinnovo dell'iscrizione e ne reca specificata la scadenza. Il professionista che utilizza l'attestato ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione.

Le modalità di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca dell'attestato, nonché il sistema dei registri e dei requisiti, sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, in coerenza con il presente Statuto e con la normativa vigente.

Art. 16 – Collaborazione alla normazione tecnica UNI

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 4/2013, l'Associazione collabora all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alla professione di riferimento, partecipando ai lavori dei competenti organi tecnici ovvero inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, e promuove l'autoregolamentazione volontaria di cui all'articolo 6 della medesima legge.

Art. 17 – Iscrizione all'elenco ministeriale e rapporti con il Ministero

L'Associazione persegue e mantiene l'iscrizione nell'elenco delle associazioni professionali di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 4/2013. A tal fine assicura la coerenza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice di condotta, dei regolamenti interni e delle informazioni pubblicate con i requisiti di legge, si impegna a mantenerla nel tempo, ad aggiornare le informazioni relative alla composizione degli organi e ai titolari delle cariche a ogni rinnovo, nonché a comunicare tempestivamente al Ministero competente ogni modifica che alteri lo scopo, le finalità, le attività o le modalità di rapporto dell'Associazione con gli associati.

TITOLO IV – ASSOCIATI

Art. 18 – Associati

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Associati fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Associati ordinari: coloro che, in possesso dei requisiti, aderiscono successivamente all'Associazione;
- Associati sostenitori e onorari: persone fisiche o enti che, per meriti o per il sostegno fornito, contribuiscono alle attività dell'Associazione; gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esentati dalla quota.

Il numero degli associati è illimitato; è esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 19 – Requisiti di ammissione

Possono essere ammessi come associati le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità dell'Associazione. Per gli associati che esercitano la professione di riferimento costituiscono requisiti, secondo quanto specificato dai regolamenti interni, il possesso di adeguati titoli di studio e/o di formazione coerenti con l'attività di orientamento e l'impegno all'aggiornamento professionale costante. Il possesso e il permanere dei requisiti condizionano l'iscrizione ai registri e il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 15.

Art. 20 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso presenta domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità associative, di accettare lo Statuto, il Codice di condotta e i regolamenti interni e di possedere gli eventuali requisiti richiesti. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo; in caso di diniego, motivato, il richiedente può chiedere il riesame all'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 21 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati maggiori di età e in regola con il versamento della quota hanno diritto di voto in Assemblea, di eleggere gli organi associativi e di esservi eletti, di partecipare alle attività e di essere informati sull'andamento dell'Associazione. Gli associati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Codice di condotta e i regolamenti interni, a versare la quota, a mantenere una condotta professionale conforme agli standard fissati e ad assolvere l'obbligo di aggiornamento. La partecipazione alla vita associativa è retta da criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti.

Art. 22 – Quota associativa

Gli associati versano una quota associativa annuale, il cui importo e le cui modalità di versamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota non è trasmissibile né rivalutabile e non è ripetibile in caso di recesso, esclusione o perdita della qualifica di associato.

Art. 23 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; per decadenza, in caso di venir meno dei requisiti di ammissione o di mancato versamento della quota nei termini; per esclusione, in caso di gravi inadempienze, violazione del Codice di condotta o condotte lesive dell'immagine e degli interessi dell'Associazione; per decesso o estinzione dell'ente associato. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, garantito il contraddittorio. L'esclusione costituisce provvedimento disciplinare ed è adottata ai sensi dell'articolo 24. Avverso i provvedimenti è ammesso ricorso all'Assemblea.

Art. 24 – Provvedimenti disciplinari

In caso di violazione dello Statuto, del Codice di condotta o dei regolamenti interni, il Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 31, quale organo disciplinare dotato della necessaria autonomia, può irrogare, in relazione alla gravità dei fatti e nel rispetto del contraddittorio, i seguenti provvedimenti: richiamo scritto, sospensione temporanea, sospensione o revoca dell'attestato e dell'iscrizione ai registri, esclusione dall'Associazione. Il procedimento è avviato su segnalazione, reclamo o iniziativa degli organi associativi. All'interessato è sempre garantito il diritto di essere previamente sentito e di presentare le proprie controdeduzioni; avverso il provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea. Le sanzioni sono graduate secondo quanto previsto dal Codice di condotta e dai regolamenti interni.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 – Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente e il Vicepresidente; il Collegio dei Probiviri, quale organo di garanzia e disciplina dotato di autonomia; il Comitato Tecnico-Scientifico, quale struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente. Tutte le cariche sono elettive e, salvo diversa delibera assembleare, gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 26 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con la quota. Ciascun associato dispone di un voto ed è ammessa una sola delega scritta per associato. L'Assemblea: approva il bilancio o rendiconto; determina le linee generali dell'attività; elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi elettivi; approva i regolamenti interni e il Codice di condotta; delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento; decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione, decadenza ed esclusione; delibera su ogni altro argomento ad essa riservato dalla legge o dallo Statuto.

Art. 27 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro i termini per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene con avviso contenente ordine del giorno,

data, ora e luogo, inviato con almeno otto giorni di preavviso anche a mezzo posta elettronica; è ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 28 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Resta in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Decorso tale limite, la rielezione alla medesima carica è possibile solo dopo che sia trascorso almeno un mandato di intervallo. Elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente, ove non già nominati dall'Assemblea, e nomina al proprio interno un Tesoriere, cui sono affidati la tenuta della contabilità, la riscossione delle quote e dei contributi e il supporto alla predisposizione del bilancio o rendiconto.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati all'Assemblea e al Collegio dei Probiviri. In particolare attua le deliberazioni assembleari; predispone il bilancio; delibera sull'ammissione degli associati e sulla decadenza; determina la quota associativa; approva i regolamenti attuativi, il sistema di attestazione e dei registri e l'organizzazione dello sportello; cura l'iscrizione e il mantenimento nell'elenco ministeriale. L'esercizio del potere disciplinare è riservato al Collegio dei Probiviri ai sensi degli articoli 12 e 24. Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti in conflitto di interessi su una deliberazione lo dichiarano e si astengono.

Art. 29 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari sottoponendoli a ratifica del Consiglio. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per la durata del proprio mandato quali componenti del Consiglio Direttivo e sono soggetti, ai fini della rieleggibilità nella medesima carica, ai medesimi limiti di cui all'articolo 28.

Art. 30 – Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è istituito quale struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati di cui all'articolo 13. Ha funzioni consultive e propositive in materia di standard professionali, contenuti formativi, formazione permanente e aggiornamento, criteri di qualificazione e attestazione delle competenze, e supporta i rapporti con l'ente di normazione. È composto da esperti, anche non associati, nominati dal Consiglio Direttivo per la durata da esso stabilita, comunque non superiore a quattro anni; i suoi componenti sono rinominabili per non più di due mandati consecutivi, salvo che sia trascorso almeno un mandato di intervallo; opera con funzioni consultive e tecnico-scientifiche.

Art. 31 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia e di disciplina dell'Associazione, dotato della necessaria autonomia. È composto da tre membri eletti dall'Assemblea, anche tra soggetti non associati di riconosciuta indipendenza e competenza; i suoi componenti non possono far parte del Consiglio Direttivo né ricoprire altre cariche esecutive, a garanzia della loro autonomia di giudizio. Resta in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Decorso tale limite, la rielezione alla medesima carica è possibile solo dopo che sia trascorso almeno un mandato di intervallo.

Il Collegio dei Probiviri adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 12 e 24, dirime le controversie tra associati, tra associati e organi associativi e in materia di interpretazione e applicazione dello Statuto, del Codice di condotta e dei regolamenti interni. Giudica nel rispetto del contraddittorio e con motivazione; le sue decisioni sono comunicate agli interessati e agli organi competenti.

TITOLO VI – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 32 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi e dalle liberalità di associati, privati ed enti, da contributi pubblici, dai proventi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali, e da ogni altra entrata acquisita nel rispetto della normativa vigente. È utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 27.

Art. 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, che sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, e comunque per scopi non lucrativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 36 – Controversie

Le controversie tra associati, ovvero tra associati e l'Associazione o i suoi organi, in dipendenza dell'applicazione e dell'interpretazione del presente Statuto, sono sottoposte al Collegio dei Probiviri e, in difetto di composizione, all'autorità giudiziaria del foro di Roma.

Art. 37 – Norma transitoria

In sede di costituzione, i Fondatori nominano il primo Consiglio Direttivo, che resta in carica quattro anni e comunque fino alla prima Assemblea elettiva degli associati, così composto: Massimo Zagari (Presidente), Antonella Zagari (Vicepresidente), Giovanna Zagari (Consigliere e Tesoriere). Il Presidente assume la legale rappresentanza dell'Associazione.

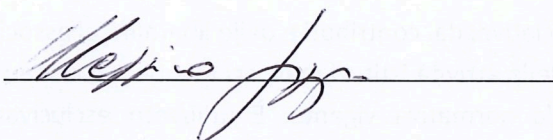
Art. 38 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice civile, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Testo dello Statuto come modificato dall'Assemblea del 06/08/2026, che ha approvato le modifiche agli articoli 28, 29, 30 e 31 in relazione alla durata e rieleggibilità delle cariche elettive.

Il Presidente

Massimo Zagari



**A.C.A.D.E.M.O. – Associazione per la Certificazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo degli Esperti in
Metodologie dell'Orientamento**

Associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 - C.F. 96662300589

Sede legale: Via Limbiate n. 26/28 – 00135 Roma



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Approvazione delle modifiche statutarie e dell'aggiornamento del Codice di condotta

L'anno 2026, il giorno 06 del mese di Agosto, alle ore 18.00, in modalità telematica mediante piattaforma di videoconferenza, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto che ammette la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita l'Assemblea degli associati di A.C.A.D.E.M.O., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto agli articoli 28, 29, 30 e 31, relativi alla durata e alla rieleggibilità delle cariche elettive, in recepimento della richiesta di integrazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (prot. 25357 del 02/07/2026);
2. Aggiornamento del Codice di condotta e deontologico, con riformulazione dell'art. 16 in materia di gradazione delle sanzioni;
3. Sostituzione del Regolamento interno;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente sig. Massimo Zagari, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante Antonella Zagari, che accetta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno inviato nei termini statutari, e verificata la presenza in proprio o per delega di n. 11 associati aventi diritto di voto su n. 11 complessivi, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e atta a deliberare.

Punto 1 all'ordine del giorno – Modifiche statutarie (artt. 28, 29, 30, 31)

Il Presidente illustra la richiesta di integrazioni pervenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Divisione V, con la quale, in relazione all'osservazione n. 3, si è invitata l'Associazione a introdurre un limite alla durata e alla rieleggibilità delle cariche elettive, a garanzia della dialettica democratica tra gli associati di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n. 4/2013 e al punto 13 delle Linee Guida ministeriali del 18 dicembre 2025.

Il Presidente dà pertanto lettura delle proposte di modifica agli articoli 28 (Consiglio Direttivo), 29 (Presidente e Vicepresidente), 30 (Comitato Tecnico-Scientifico) e 31 (Collegio dei Probiviri), volte a prevedere che i componenti degli organi elettivi durino in carica quattro anni e siano rieleggibili per non più di due mandati consecutivi, con l'ulteriore previsione che chi abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi possa essere nuovamente eletto solo dopo che sia trascorso un intero mandato.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con il voto favorevole di n. 11 associati su n. 11 complessivi, pari alla maggioranza degli associati richiesta dall'art. 27 dello Statuto,

DELIBERA

di approvare le modifiche agli articoli 28, 29, 30 e 31 dello Statuto nel testo illustrato dal Presidente e allegato al presente verbale, dando mandato al Presidente di provvedere alla registrazione delle modifiche presso l'Agenzia delle Entrate e alla trasmissione al Ministero competente ai sensi del punto 13 delle Linee Guida.

Punto 2 all'ordine del giorno – Aggiornamento del Codice di condotta

Il Presidente illustra l'osservazione n. 2 della richiesta ministeriale, con la quale si è rilevata l'assenza, nel Codice di condotta, della gradazione delle sanzioni in rapporto alle violazioni commesse dagli associati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della Legge n. 4/2013.

Il Presidente dà lettura del testo riformulato dell'art. 16 del Codice di condotta e deontologico, che introduce quattro livelli di gravità delle violazioni (richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione, esclusione), con l'indicazione esemplificativa delle violazioni riconducibili a ciascun livello.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con il voto favorevole di n. 11 associati su n. 11 complessivi, pari alla maggioranza degli associati richiesta dall'art. 27 dello Statuto,

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del Codice di condotta e deontologico, con la riformulazione dell'art. 16 nel testo illustrato dal Presidente e allegato al presente verbale, e di procedere alla sua pubblicazione integrale sul sito istituzionale dell'Associazione.

Punto 3 all'ordine del giorno – Sostituzione del Regolamento interno

Il Presidente illustra all'Assemblea che, in vista dell'iscrizione nella Sezione II dell'elenco ministeriale e in coerenza con le modifiche di cui ai punti precedenti, si rende necessario aggiornare il Regolamento interno dell'Associazione, attualmente vigente, sostituendolo integralmente con un nuovo testo che disciplina in modo più organico l'ammissione degli associati, la quota associativa, la formazione permanente, i Registri ACADEMO, il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale, lo sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, la procedura disciplinare e il trattamento dei dati personali, in attuazione dello Statuto e in coerenza con le indicazioni delle Linee Guida ministeriali del 18 dicembre 2025.

Il Presidente dà lettura del nuovo Regolamento interno, allegato al presente verbale, precisando che esso sostituisce e abroga integralmente il Regolamento precedentemente vigente.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con il voto favorevole di n. 11 associati su n. 11 complessivi, pari alla maggioranza degli associati richiesta dall'art. 27 dello Statuto,

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento interno nel testo illustrato dal Presidente e allegato al presente verbale, che sostituisce integralmente e con effetto immediato il Regolamento interno precedentemente vigente, dando mandato al Presidente di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione.

Punto 4 all'ordine del giorno – Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Massimo Zagari

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 2
Aurelio

N. 917
Serie 3
Data 02 SET 2026.

REGISTRATO
CON EURO

IL DIRIGENTE



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 2
Aurelio

N. 659

Serie 3

Data 24 GIU 2026

REGISTRATO
CON EURO

264,00

IL DIRIGENTE

A.C.A.D.E.M.O.

Associazione per la Certificazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo degli Esperti in
Metodologie dell'Orientamento

Associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

ATTO COSTITUTIVO

(artt. 36 ss. Codice civile; Legge 14/1/2013, n. 4 – finalizzato all'iscrizione nella Sezione II dell'elenco
di cui all'art. 2, comma 7, L. 4/2013)

L'anno 2026 (Duemilaventisei), il giorno 15 (Quindici) del mese di giugno, alle ore 10:00, in
Roma, nella Via Limbiate n. 26/28, si sono riunite le seguenti persone:

- MASSIMO ZAGARI, nato a Reggio di Calabria (RC) il 26/02/1984, C.F. ZGRMSM84B26H224G, residente in Via Marcello Palmisano, 81 – 00168 Roma;
- ANTONELLA ZAGARI, nata a Reggio di Calabria (RC) il 24/08/1988, C.F. ZGRNNL88M64H224I, residente in Piazza Beethoven Ludwig Van, 2 – 00053 Civitavecchia (RM);
- GIOVANNA ZAGARI, nata a Reggio di Calabria (RC) il 22/04/1990, C.F. ZGRGNN90D62H224I, residente in Via Cesare Vigna, 115 – 00168 Roma;
- FRANCESCO ZAGARI, nato a Reggio Calabria (RC) l'11/08/2000, C.F. ZGRFNC00M11H224D, residente in Via Marcello Palmisano, 81 – 00168 Roma;
- LEO CRISTIAN PALAMARA, nato a Reggio Calabria (RC) l'11/02/1989, C.F. PLMLRS89B11H224R, residente in Via Prumo, C.da Graziella Cannavò, 11 – 89133 Reggio Calabria;

congiuntamente denominati "Fondatori".

Presiede la riunione il sig. Massimo Zagari; funge da segretaria la sig.ra Antonella Zagari. I
Fondatori convergono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Costituzione

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, è
costituita l'associazione professionale, a carattere professionale e di natura privatistica,
fondata su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, denominata
"A.C.A.D.E.M.O." (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione adotta, nei rapporti istituzionali, formativi, divulgativi e di rappresentanza, la
denominazione estesa "Associazione per la Certificazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo
degli Esperti in Metodologie dell'Orientamento". Essa ha lo scopo di valorizzare le
competenze professionali dei propri associati, garantire il rispetto delle regole deontologiche
e agevolare la scelta e la tutela degli utenti.

Art. 2 – Natura giuridica

L'Associazione:

- è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e
indipendente, retto dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- opera quale associazione professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi
della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in particolare dei suoi articoli 2, 4, 5, 7, 8 e 9;

- non esercita attività riservate alle professioni regolamentate ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e non adotta denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi;
- svolge le proprie attività nel rispetto dei diversi ambiti di competenza professionale, senza invadere le competenze riservate per legge;
- non costituisce condizione per l'esercizio della professione di riferimento, che resta libera.

Art. 3 – Sede legale

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Roma, Via Limbiate n. 26/28, CAP 00135. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo senza modifica del presente atto. L'Associazione è presente sul territorio nazionale, mediante proprie sedi operative o recapiti organizzativi, in almeno tre regioni, e potrà istituirne ulteriori con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Statuto

I Fondatori approvano lo Statuto dell'Associazione, composto da n. 38 articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Finalità generali

L'Associazione persegue finalità di carattere professionale, formativo e culturale, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, con l'obiettivo di sostenere, valorizzare e diffondere la cultura dell'Orientamento su tutto il territorio nazionale e di promuovere il ruolo e le competenze professionali degli operatori specializzati. L'orientamento è inteso come processo che accompagna la persona lungo l'intero arco della vita nelle scelte formative, accademiche, professionali e di vita, nelle sue diverse dimensioni: scolastico ed educativo, universitario e formativo, professionale e al lavoro. In particolare l'Associazione promuove:

- lo sviluppo, la qualificazione e la valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono funzioni di orientamento nei contesti scolastici, educativi, socioeducativi, universitari, professionali e nei servizi alla persona e per il lavoro;
- la diffusione e l'applicazione di metodologie, strategie e strumenti di orientamento appropriati ai diversi destinatari e contesti, nel rispetto dei diversi ambiti di competenza professionale;
- il rafforzamento delle competenze degli operatori già attivi nei contesti scolastici, educativi, socioeducativi, universitari e dei servizi per il lavoro;
- il miglioramento della qualità degli interventi di orientamento attraverso l'integrazione tra competenze professionali, contesti di vita e lavoro di rete tra scuola, università, famiglia, operatori, enti, imprese e servizi;
- il contributo alla realizzazione del progetto di vita e professionale della persona, con riferimento alla conoscenza di sé, alle competenze decisionali e progettuali, all'accompagnamento nelle transizioni e allo sviluppo dell'autonomia e della partecipazione.

Le ulteriori finalità e attività dell'Associazione sono specificate nello Statuto allegato.



Art. 6 – Attestato di qualità e iscrizione nell'elenco ministeriale (Sezione II)

L'Associazione intende rilasciare ai propri iscritti, su richiesta e previa le necessarie verifiche, l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, ai sensi degli articoli 4, comma 1, 7 e 8 della Legge n. 4/2013. A tal fine essa persegue l'iscrizione nella Sezione II dell'elenco delle associazioni professionali di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge, tenuto dal Ministero competente, e si impegna a possedere e mantenere i requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge, nonché a pubblicare e tenere aggiornati sul proprio sito web gli elementi informativi prescritti. L'attestato si riferisce ai soli servizi professionali resi dal professionista iscritto e non costituisce certificazione di qualità, accreditamento, riconoscimento professionale o titolo abilitante, né è requisito per l'esercizio dell'attività.

Art. 7 – Atti attuativi

Per il proprio funzionamento e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 6, l'Associazione si dota dei seguenti strumenti, approvati dagli organi competenti secondo lo Statuto e pubblicati sul sito web:

- il Codice di Condotta e Deontologico degli associati, ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del consumo;
- il Regolamento interno;
- il sistema di attestazione, dei registri e di qualificazione delle competenze, nel rispetto della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- lo sportello di riferimento per il cittadino-consumatore;
- le forme di collaborazione all'elaborazione della normativa tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 4/2013;
- ogni ulteriore atto organizzativo e regolamentare necessario al funzionamento dell'Associazione.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

I Fondatori nominano il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per quattro anni e comunque fino alla prima Assemblea elettiva degli associati, secondo quanto disposto dallo Statuto, così composto:

- Presidente: Massimo Zagari;
- Vicepresidente: Antonella Zagari;
- Consigliere e Tesoriere: Giovanna Zagari.

Il Collegio dei Probiviri e il Comitato Tecnico-Scientifico, previsti dallo Statuto quali organi dell'Associazione, saranno nominati dall'Assemblea nella prima riunione utile, non appena la base associativa lo consenta.

Il Presidente assume la legale rappresentanza dell'Associazione.

Art. 9 – Adempimenti e mandato al Presidente

I Fondatori conferiscono al Presidente ogni più ampio mandato per il compimento degli adempimenti necessari alla costituzione e all'operatività dell'Associazione, tra cui: la registrazione del presente atto e dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate al fine di attribuire data certa; la richiesta di attribuzione del codice fiscale; l'apertura dei rapporti e dei recapiti necessari; la predisposizione e la presentazione, una volta sussistenti i requisiti, dell'istanza

di iscrizione nella Sezione II dell'elenco ministeriale di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 4/2013, con la documentazione prescritta; nonché ogni altra formalità conseguente, con facoltà di apportare al presente atto e allo Statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Art. 10 – Rinvio

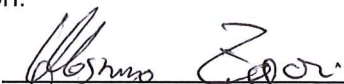
Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo si applicano le disposizioni del Codice civile, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e dello Statuto associativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 15 giugno 2026

Firme dei Fondatori:

Massimo Zagari



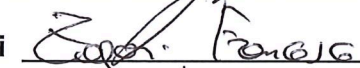
Antonella Zagari



Giovanna Zagari



Francesco Zagari



Leo Cristian Palamara



Entrate - Direzione
Ritoriale di P.

A.C.A.D.E.M.O.

Associazione per la Certificazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo degli Esperti in
Metodologie dell'Orientamento

Associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

STATUTO

(Allegato "A" all'atto costitutivo del 15 giugno 2026 – artt. 36 ss. Codice civile; Legge 14/1/2013, n. 4;
predisposto anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della L. 4/2013)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e natura

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, un'associazione professionale, a carattere professionale e di natura privatistica, fondata su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, denominata "A.C.A.D.E.M.O." (di seguito anche "Associazione").

Nei rapporti istituzionali, formativi, divulgativi e di rappresentanza l'Associazione adotta la denominazione estesa "Associazione per la Certificazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo degli Esperti in Metodologie dell'Orientamento".

L'Associazione ha lo scopo di valorizzare le competenze professionali dei propri associati, di garantire il rispetto delle regole deontologiche e di agevolare la scelta e la tutela degli utenti. Essa è apartitica, aconfessionale e indipendente e non ha finalità di lucro.

Art. 2 – Sede

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Roma, Via Limbiate n. 26/28, CAP 00135.

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente Statuto. L'Associazione è presente sul territorio nazionale, mediante proprie sedi operative o recapiti organizzativi, in almeno tre regioni, e può istituirne ulteriori con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 4 – Quadro normativo e principi

L'Associazione:

- è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, retto dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- opera quale associazione professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in particolare dei suoi articoli 2, 4, 5, 7, 8 e 9;
- non esercita attività riservate alle professioni regolamentate ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
- non adotta denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 4/2013.



- e) svolge le proprie attività nel rispetto dei diversi ambiti di competenza professionale, senza invadere le competenze riservate per legge;
- f) non costituisce condizione per l'esercizio della professione di riferimento, che resta libera: né l'iscrizione all'Associazione né l'attestazione da essa rilasciata rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

L'Associazione informa la propria organizzazione a principi di trasparenza, democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e ne assicura l'osservanza.

Art. 5 – Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non persegue finalità di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali.

TITOLO II – PROFESSIONE DI RIFERIMENTO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 6 – Professione di riferimento

L'Associazione si riferisce alla professione non regolamentata dell'Orientatore (professionista dell'orientamento), intesa quale attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 4/2013. Tale professione si esercita nei contesti dell'orientamento scolastico ed educativo, universitario e formativo, professionale e al lavoro.

Le attività professionali di riferimento comprendono, in via esemplificativa: l'accoglienza e l'informazione orientativa, il colloquio di orientamento, le azioni di formazione orientativa, il supporto ai processi decisionali e alla costruzione del progetto personale e professionale, l'accompagnamento nelle transizioni tra percorsi formativi e tra formazione e lavoro, e la progettazione e il monitoraggio di interventi di orientamento. Tali attività non comprendono prestazioni riservate alle professioni regolamentate e sono svolte nel rispetto dei relativi ambiti di competenza.

La professione di riferimento è liberamente esercitabile. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della Legge n. 4/2013, i professionisti indicano e utilizzano, nei titoli e nelle comunicazioni rivolte agli utenti, il riferimento espresso alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 7 – Finalità

L'Associazione persegue finalità di carattere professionale, formativo e culturale, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, operando con l'obiettivo di sostenere, valorizzare e diffondere la cultura dell'Orientamento su tutto il territorio nazionale e di promuovere il ruolo e le competenze professionali degli operatori specializzati nel settore. L'Associazione intende l'orientamento come processo che accompagna la persona lungo l'intero arco della vita nelle scelte formative, accademiche, professionali e di vita, nelle sue diverse dimensioni: orientamento scolastico ed educativo, universitario e formativo, professionale e al lavoro. In particolare l'Associazione promuove:

lo sviluppo, la qualificazione e la valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono funzioni di orientamento nei contesti scolastici, educativi, socioeducativi, universitari, professionali e nei servizi alla persona e per il lavoro;

- la diffusione e l'applicazione di metodologie, strategie e strumenti di orientamento appropriati ai diversi destinatari e contesti, nel rispetto dei diversi ambiti di competenza professionale;
- il rafforzamento delle competenze degli operatori già attivi nei contesti scolastici, educativi, socioeducativi, universitari e dei servizi per il lavoro, al fine di valorizzarne il ruolo e aumentarne l'efficacia operativa;
- il miglioramento della qualità degli interventi di orientamento attraverso l'integrazione tra competenze professionali, contesti di vita e lavoro di rete tra scuola, università, famiglia, operatori, enti, imprese e servizi del territorio;
- il contributo alla realizzazione del progetto di vita e professionale della persona, con riferimento alla conoscenza di sé, alla maturazione delle competenze decisionali e progettuali, all'accompagnamento nelle transizioni e allo sviluppo dell'autonomia e della partecipazione.

Art. 8 – Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo, intende: favorire il riconoscimento e la qualificazione della figura dell'Orientatore; sviluppare rapporti di collaborazione con istituzioni, università, enti, imprese e altre associazioni; realizzare e sostenere iniziative tecniche, scientifiche, culturali e formative volte alla qualificazione professionale e all'aggiornamento continuo degli associati; partecipare alla definizione e alla diffusione di criteri e standard qualitativi dei servizi di orientamento; promuovere percorsi di formazione continua; diffondere informazioni su opportunità formative, accademiche e lavorative; favorire lo scambio di esperienze e progetti; tutelare e rappresentare gli interessi degli associati presso organismi e istituzioni; promuovere la diffusione della cultura dell'Orientamento attraverso reti e sistemi integrati.

L'Associazione può svolgere attività di natura commerciale, accessorie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 – Soggetto attuatore della formazione

Per la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione delle attività formative e di aggiornamento professionale, l'Associazione individua enti di formazione dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che operano in coerenza con gli indirizzi e gli standard definiti dall'Associazione e nel rispetto di apposita convenzione approvata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può comunque provvedere direttamente alle attività formative.

L'Associazione mantiene in ogni caso le funzioni autonome di indirizzo, definizione degli standard, validazione dei percorsi, gestione dei registri interni, verifica dei requisiti e rilascio delle attestazioni di cui all'articolo 15. L'iscrizione ai percorsi formativi non comporta automaticamente l'acquisizione della qualità di associato, l'iscrizione ai registri interni o il rilascio di attestazioni.

TITOLO III – TUTELA DELL'UTENTE, TRASPARENZA E QUALIFICAZIONE

Art. 10 – Obblighi di trasparenza e informazione

Ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 4/2013, l'Associazione, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito web, garantendone l'accesso al pubblico secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, i seguenti elementi informativi:

- g) l'atto costitutivo e lo statuto;
- h) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'Associazione si riferisce;
- i) la composizione degli organismi deliberativi e i titolari delle cariche sociali;
- j) la struttura organizzativa dell'Associazione;
- k) i requisiti per la partecipazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali, all'obbligo di aggiornamento professionale costante e agli strumenti idonei ad accertarne l'effettivo assolvimento, nonché l'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- l) l'assenza di scopo di lucro.

Poiché l'Associazione autorizza i propri iscritti a utilizzare il riferimento all'iscrizione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, e nel rispetto dell'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, essa assicura altresì la piena conoscibilità dei seguenti ulteriori elementi:

- m) il codice di condotta, con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni e l'indicazione dell'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari, dotato della necessaria autonomia;
- n) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- o) le sedi dell'Associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- p) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- q) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'Associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001;
- r) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 14.

Il rappresentante legale garantisce la correttezza delle informazioni pubblicate. L'Associazione assicura in ogni tempo la coerenza delle informazioni pubblicate e dei propri atti con i requisiti di legge.

Art. 11 – Codice di condotta e doveri deontologici

L'Associazione adotta un Codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che stabilisce i doveri deontologici e professionali degli associati e degli iscritti ai registri, e ne assicura il rispetto. Il Codice di condotta è approvato dall'Assemblea, pubblicato sul sito e vincolante per tutti gli associati.

Art. 12 – Vigilanza e potere disciplinare

L'Associazione vigila sulla condotta professionale degli associati e degli iscritti ai registri e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione dello Statuto, del Codice di

condotta e dei regolamenti interni, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e contraddittorio. L'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari, dotato della necessaria autonomia, è il Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 31, che opera secondo le procedure di cui all'articolo 24 e ai regolamenti interni.

Art. 13 – Formazione permanente e aggiornamento

L'Associazione promuove la formazione permanente dei propri iscritti e predispone strumenti idonei ad accertare l'effettivo e costante assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, nonché a garantire il rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale stabiliti. A tal fine l'Associazione si avvale della struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente di cui all'articolo 30, operante in forma diretta o indiretta. Le modalità, i contenuti minimi e il sistema dei crediti formativi sono disciplinati dai regolamenti interni.

Art. 14 – Sportello di riferimento per il cittadino-consumatore

L'Associazione istituisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge n. 4/2013, uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti associati, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. Lo sportello può operare anche in modalità telematica.

Art. 15 – Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi

Conseguita l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 4/2013, tenuto dal Ministero competente, l'Associazione può rilasciare ai propri iscritti che ne facciano richiesta, previa le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della medesima legge. L'attestato può riguardare:

- s) la regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
- t) i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
- u) gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
- v) le garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino-consumatore;
- w) l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- x) l'eventuale possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L'attestato riporta nell'intestazione l'indicazione che esso si riferisce ai soli servizi professionali resi dal professionista iscritto. L'attestato non costituisce e non può essere presentato come certificazione di qualità, accreditamento, riconoscimento professionale o titolo abilitante, e non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Esso ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto e in regola con i requisiti, si rinnova a ogni rinnovo dell'iscrizione e ne reca specificata la scadenza. Il professionista che utilizza l'attestato ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione.



Le modalità di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca dell'attestato, nonché il sistema dei registri e dei requisiti, sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, in coerenza con il presente Statuto e con la normativa vigente.



Art. 16 – Collaborazione alla normazione tecnica UNI

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 4/2013, l'Associazione collabora all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alla professione di riferimento, partecipando ai lavori dei competenti organi tecnici ovvero inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, e promuove l'autoregolamentazione volontaria di cui all'articolo 6 della medesima legge.

Art. 17 – Iscrizione all'elenco ministeriale e rapporti con il Ministero

L'Associazione persegue e mantiene l'iscrizione nell'elenco delle associazioni professionali di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 4/2013. A tal fine assicura la coerenza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice di condotta, dei regolamenti interni e delle informazioni pubblicate con i requisiti di legge, si impegna a mantenerla nel tempo, ad aggiornare le informazioni relative alla composizione degli organi e ai titolari delle cariche a ogni rinnovo, nonché a comunicare tempestivamente al Ministero competente ogni modifica che alteri lo scopo, le finalità, le attività o le modalità di rapporto dell'Associazione con gli associati.

TITOLO IV – ASSOCIATI

Art. 18 – Associati

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- y) Associati fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- z) Associati ordinari: coloro che, in possesso dei requisiti, aderiscono successivamente all'Associazione;
- aa) Associati sostenitori e onorari: persone fisiche o enti che, per meriti o per il sostegno fornito, contribuiscono alle attività dell'Associazione; gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esentati dalla quota.

Il numero degli associati è illimitato; è esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 19 – Requisiti di ammissione

Possono essere ammessi come associati le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità dell'Associazione. Per gli associati che esercitano la professione di riferimento costituiscono requisiti, secondo quanto specificato dai regolamenti interni, il possesso di adeguati titoli di studio e/o di formazione coerenti con l'attività di orientamento e l'impegno all'aggiornamento professionale costante. Il possesso e il permanere dei requisiti condizionano l'iscrizione ai registri e il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 15.

Art. 20 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso presenta domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità associative, di accettare lo Statuto, il Codice di condotta e i regolamenti interni e di possedere gli eventuali requisiti richiesti. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo; in caso di diniego, motivato, il richiedente può chiedere il riesame all'Assemblea nella prima riunione utile.



Art. 21 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati maggiori di età e in regola con il versamento della quota hanno diritto di voto in Assemblea, di eleggere gli organi associativi e di esservi eletti, di partecipare alle attività e di essere informati sull'andamento dell'Associazione. Gli associati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Codice di condotta e i regolamenti interni, a versare la quota, a mantenere una condotta professionale conforme agli standard fissati e ad assolvere l'obbligo di aggiornamento. La partecipazione alla vita associativa è retta da criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti.

Art. 22 – Quota associativa

Gli associati versano una quota associativa annuale, il cui importo e le cui modalità di versamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota non è trasmissibile né rivalutabile e non è ripetibile in caso di recesso, esclusione o perdita della qualifica di associato.

Art. 23 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; per decadenza, in caso di venir meno dei requisiti di ammissione o di mancato versamento della quota nei termini; per esclusione, in caso di gravi inadempienze, violazione del Codice di condotta o condotte lesive dell'immagine e degli interessi dell'Associazione; per decesso o estinzione dell'ente associato. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, garantito il contraddittorio. L'esclusione costituisce provvedimento disciplinare ed è adottata ai sensi dell'articolo 24. Avverso i provvedimenti è ammesso ricorso all'Assemblea.

Art. 24 – Provvedimenti disciplinari

In caso di violazione dello Statuto, del Codice di condotta o dei regolamenti interni, il Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 31, quale organo disciplinare dotato della necessaria autonomia, può irrogare, in relazione alla gravità dei fatti e nel rispetto del contraddittorio, i seguenti provvedimenti: richiamo scritto, sospensione temporanea, sospensione o revoca dell'attestato e dell'iscrizione ai registri, esclusione dall'Associazione. Il procedimento è avviato su segnalazione, reclamo o iniziativa degli organi associativi. All'interessato è sempre garantito il diritto di essere previamente sentito e di presentare le proprie controdeduzioni; avverso il provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea. Le sanzioni sono graduate secondo quanto previsto dal Codice di condotta e dai regolamenti interni.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 – Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente e il Vicepresidente; il Collegio dei Probiviri, quale organo di garanzia e disciplina dotato di autonomia; il Comitato Tecnico-Scientifico, quale struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente. Tutte le cariche sono elettive e, salvo diversa delibera assembleare, gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 26 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con la quota. Ciascun associato dispone di un voto ed è ammessa una sola delega scritta per associato. L'Assemblea: approva il bilancio o rendiconto; determina le linee generali dell'attività; elegge

e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi elettivi; approva i regolamenti interni e il Codice di condotta; delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento; decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione, decadenza ed esclusione; delibera su ogni altro argomento ad essa riservato dalla legge o dallo Statuto.



Art. 27 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro i termini per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene con avviso contenente ordine del giorno, data, ora e luogo, inviato con almeno otto giorni di preavviso anche a mezzo posta elettronica; è ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 28 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente, ove non già nominati dall'Assemblea, e nomina al proprio interno un Tesoriere, cui sono affidati la tenuta della contabilità, la riscossione delle quote e dei contributi e il supporto alla predisposizione del bilancio o rendiconto.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati all'Assemblea e al Collegio dei Probiviri. In particolare attua le deliberazioni assembleari; predispone il bilancio; delibera sull'ammissione degli associati e sulla decadenza; determina la quota associativa; approva i regolamenti attuativi, il sistema di attestazione e dei registri e l'organizzazione dello sportello; cura l'iscrizione e il mantenimento nell'elenco ministeriale. L'esercizio del potere disciplinare è riservato al Collegio dei Probiviri ai sensi degli articoli 12 e 24. Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti in conflitto di interessi su una deliberazione lo dichiarano e si astengono.

Art. 29 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari sottoponendoli a ratifica del Consiglio. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 30 – Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è istituito quale struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati di cui all'articolo 13. Ha funzioni consultive e propositive in materia di standard professionali, contenuti formativi, formazione permanente e aggiornamento, criteri di qualificazione e attestazione delle competenze, e supporta i rapporti



con l'ente di normazione. È composto da esperti, anche non associati, nominati dal Consiglio Direttivo per la durata da esso stabilita; opera con funzioni consultive e tecnico-scientifiche.

Art. 31 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia e di disciplina dell'Associazione, dotato della necessaria autonomia. È composto da tre membri eletti dall'Assemblea, anche tra soggetti non associati di riconosciuta indipendenza e competenza; i suoi componenti non possono far parte del Consiglio Direttivo né ricoprire altre cariche esecutive, a garanzia della loro autonomia di giudizio. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 12 e 24, dirime le controversie tra associati, tra associati e organi associativi e in materia di interpretazione e applicazione dello Statuto, del Codice di condotta e dei regolamenti interni. Giudica nel rispetto del contraddittorio e con motivazione; le sue decisioni sono comunicate agli interessati e agli organi competenti.

TITOLO VI – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 32 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi e dalle liberalità di associati, privati ed enti, da contributi pubblici, dai proventi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali, e da ogni altra entrata acquisita nel rispetto della normativa vigente. È utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 27.

Art. 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, che sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, e comunque per scopi non lucrativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 36 – Controversie

Le controversie tra associati, ovvero tra associati e l'Associazione o i suoi organi, in dipendenza dell'applicazione e dell'interpretazione del presente Statuto, sono sottoposte al Collegio dei Probiviri e, in difetto di composizione, all'autorità giudiziaria del foro di Roma.



Art. 37 – Norma transitoria

In sede di costituzione, i Fondatori nominano il primo Consiglio Direttivo, che resta in carica quattro anni e comunque fino alla prima Assemblea elettiva degli associati, così composto: Massimo Zagari (Presidente), Antonella Zagari (Vicepresidente), Giovanna Zagari (Consigliere e Tesoriere). Il Presidente assume la legale rappresentanza dell'Associazione.

Art. 38 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice civile, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle altre norme di legge vigenti in materia.

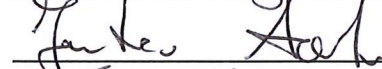
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 15 giugno 2026

Massimo Zagari



Antonella Zagari



Giovanna Zagari



Francesco Zagari



Leo Cristian Palamara

